



NORME IN MATERIA DI PROCEDIBILITA' D'UFFICIO E DI ARRESTO IN FLAGRANZA

Art. 1

Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio». All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

Versione in vigore dal 1 giugno 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di procedibilita' d'ufficio e di arresto in flagranza
Estremi	Legge 24 maggio 2023, n. 60
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/norme-in-materia-di-procedibilita-d-ufficio-e-di-arresto-in-flagranza/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it